



**CITTA' DI PESCARA**  
Medaglia d'oro al Merito Civile

## COMUNE DI PESCARA

**SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 79 del 03/04/2018**

**Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA SULLA CORSIA LATO SUD DI PIAZZA PRIMO MAGGIO DAL 20 AL 22/04/2018 PER SVOLGIMENTO EVENTO PROMOZIONALE GESTITO DA KIA MOTOR. RICHIEDENTE MILITELLO GIOVANNI ANTONIO**

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso**

che il Sig. MILITELLO Giovanni Antonio, in nome e per conto della ditta "COMMUNICATIONS SRL", con sede in Gallarate (VA), ha presentato istanza in data 27/03/2018 ai fini dell'emissione, da parte di questa Amministrazione, di apposita ordinanza sindacale per l'interdizione al transito nonché alla sosta della corsia lato sud di Piazza 1° Maggio per il periodo che va dal **20 al 22 Aprile 2018**, durante il quale si svolgerà un evento mirato alla promozione e prove auto KIA Motor;

#### **Dato atto**

che la manifestazione interesserà la corsia lato sud di Piazza 1° Maggio;  
che l'area richiesta risulta adibita a parcheggio pubblico gestito dalla S.p.a. Pescara Parcheggi;  
che ai sensi dell'art. 9 del contratto n. 4 del Reg./Servizio Politiche Ambientali e Mobilità del 26/02/2010 (per analogia), il richiedente dovrà corrispondere alla S.p.a. Pescara Parcheggi un canone di importo pari al mancato introito derivato dal non utilizzo dei parcheggi per il periodo di occupazione richiesto;  
che l'ammontare del rimborso andrà concordato tra il richiedente e la s.p.a. Pescara Parcheggi;

#### **Considerato**

che tale evento, si presume, richiami una notevole affluenza di pubblico, si rende necessario disciplinare la sosta degli autoveicoli e la circolazione stradale nel luogo indicato;  
che il presente provvedimento risulta indispensabile poiché da un lato bisogna salvaguardare la pubblica incolumità e, dall'altro, consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

**Visti** gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

**Visto** il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

**Visto** l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

**Vista** la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa,

### ORDINA

- l'istituzione del **divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata**, lungo la corsia lato sud di Piazza 1° Maggio, nelle giornate **dal 20 al 22 Aprile 2018**, (nella fascia oraria compresa tra le **ore 1,00 e le ore 24,00**), per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

## STABILISCE

### L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per l'installazione di: gazebo, stand, bancarelle, palco, giostre ecc.
- Acquisizione di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento temporaneo occasionale (art. 80 T.U.L.P.S.)
- Rispetto della Legge 447/95 e s. m. i. sull'inquinamento acustico;
- Autorizzazione A.S.L. per somministrazioni alimenti e bevande;
- Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;
- Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194;
- Disponibilità sul luogo dove si svolgeranno i festeggiamenti ei lavori, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della comunicazione al Comando di P. M. e copia del provvedimento stesso;

## AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

## DISPONE

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui alla richiesta.

Lo stesso, con propri mezzi e personale, dovrà mettere in opera la prescritta segnaletica curandone la manutenzione, dovrà altresì adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, **lasciando un corridoio di almeno tre metri per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso**, e mantenerli in perfetta efficienza, per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 03/04/2018

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Giuliano Rossi

